

## **Aspetti finanziari**

In particolare occorre verificare la compatibilità dell'operazione con i vincoli di finanza pubblica previsti dalle disposizioni finanziarie. Le norme di riferimento sono:

- il comma 187 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- il comma 188 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

Il c. 187 della L. Finanziaria 2006, stabilisce che “A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, [...] le università [...] possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003”.

Il c. 538 della legge Finanziaria 2007 ha modificato il c. 187, stabilendo che “Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Il c. 188 della L. Finanziaria 2006, stabilisce una eccezione a quanto sopra indicato, stabilendo, a favore delle Università, la possibilità di effettuare “[...] assunzioni a tempo determinato e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico [...] del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università”.